

IL DIVIETO DELL'USO DEL VELO ISLAMICO SUL POSTO DI LAVORO: DISCRIMINAZIONE O EQUILIBRATO BILANCIAMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI? BREVI RIFLESSIONI SULLA SENTENZA 14 MARZO 2017 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA RESA NELLA CAUSA C-157/15.

A cura di Rosario Fiore

Cultore della materia in Diritto Pubblico Comparato e dell'Unione Europea (IUS/21)

e di Diritto Internazionale (IUS/13) all'Università degli Studi di Palermo

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale direttiva.

Siffatta norma interna di un'impresa privata può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare.

SOMMARIO: 1 – Introduzione. 2- Il fatto. 3- Il rinvio pregiudiziale. 4- Il percorso logico-giuridico della sentenza. 5- Il giudizio di bilanciamento tra libertà religiosa e libertà d'impresa.

1- Introduzione. Come ha giustamente osservato Roberto Bin¹ commentando la sentenza 14 marzo 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella causa c-157/15, siamo in presenza di una decisione che ha suscitato e continuerà a suscitare, positivamente e negativamente, reazioni contrastanti e una grande eco mediatica, tuttavia senza una adeguata e corretta lettura della sentenza medesima.

A mio avviso, l'approccio che deve essere assunto nell'accostarsi a questa sentenza è e deve essere puramente “laico”: questa sentenza non deve essere letta in quanto afferma la legittimità del divieto dell'uso del velo islamico durante l'orario di lavoro, quanto piuttosto perché riafferma il principio della laicità² dell'Unione Europea.

In essa, infatti, non è stabilito il divieto all'uso del velo islamico, discriminando una lavoratrice musulmana a vantaggio di una lavoratrice cattolica o di altra religione; semplicemente, viene affermato il principio secondo cui non costituisce discriminazione diretta, ai sensi della direttiva 2000/78/CE, quel divieto, imposto dal datore di lavoro, di esteriorizzare il proprio credo religioso o filosofico – qualunque esso sia - allorché il datore di lavoro voglia, legittimamente, adottare una politica di neutralità di immagine della propria azienda.

Non si tratta di discriminare o meno; assolutamente!

Si tratta invece di contemperare, o meglio ancora bilanciare, due opposte

1 R. Bin, *Il velo: una decisione non banale*, in www.lacostituzione.info, 15 Marzo 2017,

2 Sul tema della laicità dell'Unione Europea, si veda: M. Ventura, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, 2001. Il tema ovviamente è molto ampio e controverso e non può trovare in questa sede una compiuta analisi. Tuttavia, mi preme evidenziare che nei Trattati istitutivi i termini “laicità” e “laico” non sono effettivamente menzionati. In ogni caso, a riprova indiretta della “laicità” dell'Unione Europea, taluni studiosi notano che l'idea di inserire nel preambolo del Trattato costituzionale - proposta da taluni Stati membri (tra cui Italia e Polonia) – un riferimento alle radici cristiane dell'Europa non venne accolta e nel preambolo del testo, poi ripreso dal Trattato di Lisbona, venne inserita l'espressione “eredità culturali, religiose ed umanistiche dell'Europa”.

L'argomento in questione è compiutamente affrontato in un bel saggio di Pier Giorgio Casalena, *Il principio di laicità nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Rivista di etica e scienze sociali*, 2015, N. 2.

libertà, quella religiosa e quella d'impresa: in questo giudizio di bilanciamento, come vedremo, la Corte “ laicamente” ha ritenuto prevalente la seconda sulla prima.

Per tanto, a mio avviso, questa sentenza ha un duplice pregio: da un lato, offre uno straordinario spunto di riflessione sul tema della laicità delle istituzioni pubbliche, tra cui ovviamente l'Unione Europea, e dall'altro lato offre una ulteriore occasione di riflessione sui diritti fondamentali e sul bilanciamento quale irrinunciabile strumento di composizione di principi contrapposti.

La mia riflessione sarà, in ogni caso, incentrata su quest'ultimo aspetto.

2- Il fatto. La sentenza in commento trae origine dal licenziamento di una donna musulmana, in Belgio, per avere indossato, durante l'orario di lavoro, il velo islamico, in tal modo violando la politica di neutralità dell'impresa datrice di lavoro. Quest'ultima, la G4S, è un'impresa privata che fornisce servizi di ricevimento e accoglienza sia del settore pubblico che del settore privato. Il 12 febbraio 2003, la sig.ra Achbita, di fede musulmana, ha iniziato a lavorare per conto della G4S in qualità di receptionist in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Occorre considerare che all'epoca, presso la G4S, veniva applicata una regola non scritta in virtù della quale i dipendenti non potevano indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose.

Nell'aprile 2006, la sig.ra Achbita ha comunicato ai propri superiori che intendeva in futuro indossare il velo islamico durante l'orario di lavoro. In risposta, la direzione della G4S ha comunicato alla sig.ra Achbita che il fatto di indossare un velo non sarebbe stato tollerato in quanto indossare in modo visibile segni politici, filosofici o religiosi era contrario alla neutralità cui si atteneva l'impresa. Il 12 maggio 2006, dopo un periodo di assenza dal lavoro per malattia, la sig.ra Achbita ha comunicato al proprio datore di lavoro che avrebbe ripreso l'attività lavorativa il 15 maggio e che avrebbe indossato il velo islamico. Il 29 maggio 2006, il comitato aziendale della G4S ha approvato una modifica del regolamento interno, entrata in vigore il 13 giugno 2006, in forza della quale «è fatto divieto ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare

qualsiasi rituale che ne derivi».

Il 12 giugno 2006, a causa del perdurare della volontà manifestata dalla sig.ra Achbita di indossare, in quanto musulmana, il velo islamico sul suo luogo di lavoro, la medesima è stata licenziata. Ella ha ricevuto il pagamento di una indennità di licenziamento pari a tre mensilità di stipendio e dei vantaggi acquisiti in forza del contratto di lavoro. In seguito al rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra Achbita avverso tale licenziamento dinanzi al Tribunale del lavoro di Anversa (Belgio), la medesima ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d'appello del lavoro di Anversa.

Tale appello è stato respinto, segnatamente, per il motivo che il licenziamento non poteva essere considerato ingiustificato in quanto il divieto generale di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non comportava una discriminazione diretta e non risultava evidente alcuna discriminazione indiretta o violazione della libertà individuale o della libertà di religione. Per quanto riguarda la mancanza di discriminazione diretta, tale ultimo giudice ha più precisamente rilevato che risulta pacifico che la sig.ra Achbita non è stata licenziata per la sua fede musulmana, ma per il fatto che essa seguitava a volerla manifestare, in maniera visibile, durante l'orario di lavoro, indossando il velo islamico. La disposizione del regolamento interno, violata dalla sig.ra Achbita, avrebbe portata generale in quanto vieta a tutti i dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Nessun fatto consentirebbe di presumere che la G4S abbia adottato una condotta più conciliante nei confronti di un altro dipendente trovatosi in una situazione analoga, in particolare nei confronti di un lavoratore di altre convinzioni religiose o filosofiche che si fosse durevolmente rifiutato di rispettare tale divieto. La Corte d'appello del lavoro di Anversa ha respinto l'argomento secondo il quale il divieto, adottato all'interno della G4S, di indossare segni visibili di convinzioni religiose o filosofiche costituirebbe di per sé una discriminazione diretta della sig.ra Achbita quale credente, ritenendo che tale divieto non riguardasse soltanto il fatto di indossare segni legati a convinzioni religiose, ma anche il fatto di indossare segni legati a convinzioni filosofiche, con ciò rispettando il criterio di protezione contemplato dalla

direttiva 2000/78, che parla di «religione o [di] convinzioni».

A sostegno del suo ricorso per cassazione, la sig.ra Achbita sostiene, in particolare, che, nel ritenere che la convinzione religiosa su cui si fonda il divieto adottato dalla G4S costituisca un criterio neutro e nel non affermare che tale divieto costituisce una disparità di trattamento tra i lavoratori che indossano un velo islamico e quelli che non lo indossano, per il motivo che detto divieto non riguarda una convinzione religiosa determinata e che si rivolge a tutti i lavoratori, l'arbeidshof te Antwerpen (Corte d'appello del lavoro di Anversa) ha travisato le nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78. In tali condizioni, la Corte di cassazione del Belgio ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

3- Il rinvio pregiudiziale. In particolare, la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione belga è la seguente: «**Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che il divieto per una donna musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non configura una discriminazione diretta qualora la regola vigente presso il datore di lavoro vieti a tutti i dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni esteriori di convinzioni politiche, filosofiche e religiose**» ossia, in buona sostanza, con “la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un'impresa privata che vieta in via generale di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, costituisce una discriminazione diretta vietata da tale direttiva”³.

Prima di procedere oltre, tuttavia, ritengo doveroso spendere alcune brevi considerazioni da un lato sulla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali al fine di garantire tra gli Stati membri il principio della parità di trattamento e dall'altro sull'istituto del *rinvio pregiudiziale*.

³ Sentenza Corte di Giustizia (Grande Sezione) 14 Marzo 2017, causa C-157/15, paragrafo 22.

La direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 Novembre 2000⁴ è stata adottata per dare puntuale attuazione all'art. 13 TCE che così si esprimeva: “ *fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali*”.⁵

Tale direttiva assume un particolare interesse, per la sua portata generale, poiché contiene la definizione di discriminazione diretta e indiretta fornita all'art. 2 n. 2:

“ a) *sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;*

b) *sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari...”.*

Per quanto riguarda, invece, l'istituto del cd. *rinvio pregiudiziale*, previsto

4 L'Italia ha recepito la predetta direttiva con il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216. Al riguardo, osserva Valeria Nuzzo che “ *benché il d. lgs. n. 216/2003, che ha recepito la direttiva europea, sostanzialmente ne mutua i contenuti, esso fa però salva la previsione dell'art. 43, co. 2, lett. e, del d.lgs. n. 286/98 (T.U. sull'Immigrazione), secondo cui «costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti [...] ad una determinata confessione religiosa [che] riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa»*²⁶ . Quindi, proprio nella regolamentazione delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, la legge stringe il perimetro delle cause di giustificazione del trattamento pregiudizievole, chiedendo che esso sia giustificato non solo da una finalità oggettivamente legittima, ma anche (e soprattutto) in relazione a un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Cfr. V. Nuzzo, *Verso una società multiculturale. Gli inediti conflitti tra la libertà di vestirsi secondo la propria fede e l'interesse datoriale al profitto*, in WP CSDLE “Massimo D'Antona”.IT – 324/2017, 11 ss.

5 Articolo sostituito dall' art. 10 del TFE, che così recita: “ *Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*”.

dall'art. 267 del T.F.U.E., occorre evidenziare che esso dà al giudice nazionale la facoltà (obbligo, se trattasi di giudice di ultima istanza, come può essere la Corte di Cassazione nel nostro ordinamento) di “chiedere alla Corte di Giustizia una pronuncia sull'interpretazione ovvero sulla validità di una norma dell'Unione quando siffatta pronuncia sia necessaria per risolvere la controversia di cui è stato investito”⁶.

Come osservato da Paolo Domenicucci, “il principale obiettivo del rinvio pregiudiziale è di garantire il carattere unitario del diritto dell'Unione tramite un'interpretazione e un'applicazione corretta e uniforme da parte dei giudici nazionali”⁷, in tal modo favorendo, attraverso un rapporto non contenzioso tra giudici nazionali e giudici dell'Unione, lo stesso processo di integrazione europea.

E, infatti, – al di là della tradizionale affermazione per cui «nell'ambito dell'art. 234 CE la Corte non può pronunciarsi sull'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto comunitario», ma solo limitarsi a «fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario che gli permetteranno di risolvere il problema giuridico che gli è stato sottoposto»⁸ – spesso il supremo giudice comunitario opera, di fatto, quello che in dottrina è stato

6 Cfr. G. Tesauro, *Diritto dell'Unione Europea*, Sesta Edizione, 310 ss. Sul rinvio pregiudiziale, in generale, v. A. Tizzano - S. Fortunato, *La tutela dei diritti*, in A. Tizzano, *Il diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2006; A. Adinolfi, *L'accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comunitari*, Milano, 1997; G. Raiti, *La collaborazione giudiziaria nell'esperienza del rinvio pregiudiziale comunitario*, Milano, 2003; P. Biavati, *Diritto processuale dell'Unione europea*, Milano, 2005; M. Borraccetti - M. C. Reale, *Da giudice a giudice: il dialogo tra giudice italiano e Corte di Giustizia delle Comunità europee*, Milano, 2008; B. Nascimbene, *Il giudice nazionale ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2009; M. Condinanzi - R. Mastroianni, *Il rinvio pregiudiziale*, in *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009; A. Franchi, *Commento all'art. 267*, in *Codice dell'Unione europea*, diretto da C. Curti Gialdino, Napoli, 2012; N. Pignatelli, *L'obbligatorietà del rinvio pregiudiziale tra primato del diritto comunitario e autonomia processuale degli Stati*, in *Foro it.*, 2012, III, 367; A. Ruggeri, *Rinvio pregiudiziale mancato e (im)possibile violazione della Cedu (a margine del caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio)*, in www.european-rights.eu; R. Mastroianni, *Rinvio pregiudiziale mossa vincente del diritto UE*, in *Guida al diritto il sole24ore*, 2012, 2, 30; D. U. Galetta, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ed obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale: una rilettura nell'ottica del rapporto di cooperazione (leale) fra giudici*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2012, 2, 431 ss.; M. Melloni, *I requisiti formali delle decisioni di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea* in *Foro it.*, 2011, IV, 461; A. Briguglio, *Pregiudiziale comunitaria*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1997, XXIII.

7 D.P. Domenicucci, *Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: istruzioni per l'uso*, in *Contratto e impresa/Europa*, Pubblicazione semestrale anno XIX – N. 1 Gennaio-Giugno 2014, 31 ss.

8 Si veda, *ex plurimis*, sentenza 23 gennaio 2003, Makedoniko Metro (causa C-57/01), punto 55.

definito come una «forma di sindacato occulto sulle legislazioni nazionali»⁹, pronunciandosi più o meno direttamente sulla compatibilità tra una certa disciplina nazionale – in particolare, quella vigente nel Paese membro cui appartiene il giudice che ha sollevato la questione – e quella comunitaria di cui ha contestualmente chiarito il senso e la portata.

Questa duplicità di funzioni trova la propria giustificazione, o meglio ancora il proprio comune denominatore, nel perseguimento di un unico fine, vale a dire la garanzia dell'uniforme applicazione del diritto comunitario nel territorio degli Stati membri.

La Corte di Giustizia lo ha affermato a più riprese: «*Le competenze attribuite alla Corte dall'art. 177 [oggi art. 267 TFUE] hanno essenzialmente lo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Quest'applicazione uniforme è necessaria non solo quando il giudice nazionale sia in presenza di una norma di diritto comunitario il cui senso e la cui portata abbiano bisogno di essere precisati, ma del pari quando esso si trovi di fronte ad una contestazione relativa alla validità di un atto delle istituzioni*»¹⁰.

Vale la pena, inoltre, ricordare che la sentenza *interpretativa* della Corte pronunciata su rinvio pregiudiziale vincola certamente il giudice *a quo*, che dunque è tenuto a fare applicazione della norma dell'Unione così come interpretata dalla Corte¹¹.

Tuttavia, come ha più volte evidenziato la nostra Corte Costituzionale¹², la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia può e all'occorrenza deve essere considerata anche al di fuori del contesto processuale che l'ha provocata, proprio perché si pronuncia su punti di diritto; dal che deriva, che altri giudici, nonché le amministrazioni nazionali, saranno tenuti a fare applicazione delle

9 Così R. Calvano, *La Corte di giustizia e la Costituzione europea*, Padova, 2004, 244 ss.

10 Cfr., *ex plurimis*, sentenza 13 maggio 1981, International Chemical Corporation (causa C- 66/80), punti 11-12.

11 Cfr. G. Tesauro, *op.cit.*, 347 ss.

12 Corte Cost., sent. 23 Aprile 1985 n. 113; Corte Cost. Sent. 18 Aprile 1991, n. 168; Corte Cost. Sent. 13 luglio 2007, n. 284.

norme così come interpretate dalla Corte, senza necessità di alcun procedimento deliberativo¹³.

Ma l'aspetto che indubbiamente più interessa è che al termine del procedimento davanti alla Corte, la questione ritornerà nelle mani del giudice del rinvio, che sarà tenuto a risolvere la causa principale nel rispetto di quanto statuito dalla Corte: per usare le parole di Domenicucci “...mentre alla Corte è riservato il compito di fornire la risposta ermeneutica ai quesiti formulati dal giudice nazionale, quest'ultimo dovrà apprezzarne la pertinenza con riguardo alla soluzione della controversia dinanzi a lui pendente”.¹⁴

L'obbligo del giudice del rinvio di adeguarsi alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia, tuttavia, incontra dei limiti: invero, quando la Corte ritiene di dovere risolvere questioni ulteriori rispetto a quelle prospettate dal giudice nazionale, l'efficacia vincolante non si estenderebbe necessariamente a tali ulteriori statuizioni, dal momento che le stesse potrebbero apparire al giudice interno non pertinenti per la soluzione della controversia concreta.¹⁵

Nel caso che ci occupa, come abbiamo sopra evidenziato, la Corte di Giustizia viene investita dalla Corte di Cassazione belga affinché si pronunci sull'interpretazione dell'art. 2, n. 2, lettera a) della citata direttiva 2000/78/CE: oggetto del rinvio, pertanto, è unicamente l'interpretazione della discriminazione diretta.

La Corte però, dopo avere affrontato la questione pregiudiziale sottoposta al suo

13 In tal senso, D.P. Domenicucci, *op. cit.*, p. 58, così si esprime: “L'efficacia delle pronunce pregiudiziali non è condizionata ad alcun meccanismo deliberativo. In assenza di precisazioni del Trattato al riguardo, essa va esaminata sotto un duplice profilo: i) a livello endoprocessuale, con riferimento cioè al medesimo giudizio nel quale è stata sollevata la questione ed ai suoi eventuali gradi successivi; ii) a livello extraprocessuale, vale a dire nei confronti di tutti gli altri processi nazionali in cui trovi applicazione la normativa dell'Unione esaminata dalla Corte. Sotto il primo profilo, appare pacifico che la sentenza spieghi la sua efficacia vincolando in maniera assoluta il giudice a quo (nonché le altre giurisdizioni eventualmente chiamate a conoscere del medesimo litigio, in caso di appello o di ricorso per cassazione) ed in via mediata anche le parti. In tal caso l'unica possibilità per il giudice a quo di adire nuovamente la Corte per chiedere ulteriori chiarimenti, per sottoporle una nuova questione di diritto o nuovi elementi di valutazione suscettibili di indurla a risolvere diversamente una questione già sollevata, ma non per contestare la validità della sentenza”.

14 D.P. Domenicucci, *op. cit.*, p. 35.

15 D.P. Domenicucci, *op. cit.*, p. 59. L'Autore richiama, al riguardo, la sentenza Corte UE, 28 Marzo 1979, ICAP, 222/78, in *Racc.*, 1979, p.1963.

vaglio, ritiene poi di estendere il suo giudizio anche alla eventuale discriminazione indiretta di cui alla lettera b) del citato articolo 2 n. 2. Leggiamo insieme il paragrafo 33 della sentenza in commento: “ *Ciò posto, secondo una costante giurisprudenza, la circostanza che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. A tale proposito, spetta alla Corte trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia*”.

Da quanto fin qui evidenziato, ne deriva allora che il giudice belga del rinvio sarà vincolato unicamente dalla parte della sentenza resa dalla Corte in ordine alle statuizioni direttamente riconducibili all'oggetto del rinvio stesso (la discriminazione diretta), restando invece assolutamente libero di apprezzare le statuizioni relative alla discriminazione indiretta.

4- Il percorso logico-giuridico della sentenza. E' interessante ripercorrere, ai fini di una compiuta analisi della decisione e soprattutto al fine di coglierne l'aspetto più importante, l'iter logico-giuridico che ha seguito il Collegio nell'esaminare la questione pregiudiziale sottoposta al suo esame. Partiamo dal dato normativo di riferimento:

1. l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/78;
2. l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
3. l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
4. l'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU).

La Corte procede ad escludere che il licenziamento della lavoratrice

musulmana, per l'uso del velo islamico durante l'orario di lavoro, costituisca discriminazione diretta, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/78, che mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali al fine di garantire tra gli Stati membri il principio della parità di trattamento; rinvia, invece, alle valutazioni del giudice nazionale rinviante valutare se ed in che misura possa invece esserci stata una discriminazione indiretta, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della medesima direttiva, fornendo tuttavia al giudice del rinvio dei parametri di riferimento ben precisi ed articolati.

Nell'escludere la discriminazione diretta, la Corte osserva che la signora Achbita non è stata licenziata in quanto musulmana, bensì per il fatto che essa continuava a volere manifestare, durante l'orario di lavoro, la propria fede religiosa, indossando il velo islamico. Ma non solo. Osserva la Corte che la norma del regolamento interno della società datrice di lavoro ha portata generale, nel senso che vieta a tutti i dipendenti di manifestare il proprio orientamento religioso, imponendo, in maniera generale ed indiscriminata, una “neutralità di abbigliamento”.

Ebbene, argomenta la Corte, una siffatta norma interna, alla luce anche della definizione della libertà religiosa di cui all'articolo 9 CEDU e all'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali, che coincidono, “non istituisce una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78”.

Se non vi è discriminazione diretta, la Corte afferma che tuttavia spetta al giudice del rinvio verificare una eventuale discriminazione indiretta, qualora l'obbligo apparentemente neutro contenuto nel regolamento interno della società datrice di lavoro comporti, di fatto, un particolare svantaggio per le persone aderenti ad una particolare religione.

Nel fare ciò, il giudice del rinvio, conformemente alla lettera b) del citato articolo 2, paragrafo 2, dovrà tenere conto che l'eventuale disparità di

trattamento non costituisca discriminazione indiretta qualora fosse oggettivamente giustificata da una *finalità legittima* e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento fossero *appropriati e necessari*.

Di notevole interesse è la definizione che la Corte dà della finalità legittima: la finalità è legittima quando vi è la volontà di mostrare nei rapporti con i clienti una politica di neutralità religiosa, filosofica e politica, atteso che l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce la libertà di impresa, di cui la politica di neutralità nell'immagine ne è espressione.

La Corte opera, dunque, ed è questo l'aspetto più importante dell'intera pronuncia, che esamineremo nel paragrafo successivo, un giudizio di bilanciamento tra due libertà fondamentali: la libertà religiosa e la libertà di impresa, quest'ultima prevalente.

5- Il giudizio di bilanciamento tra libertà religiosa e libertà d'impresa.

Come noto, a livello europeo sono presenti ed operano due distinti sistemi normativi relativi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo¹⁶: quello del Consiglio d'Europa, che si basa su norme internazionali pattizie e che ha dato vita alla Corte EDU e quello proprio dell'Unione Europea, che costituisce invece un ordinamento giuridico sovranazionale, dove opera per l'appunto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

E' appena il caso di rilevare, tuttavia, per inciso e senza pretesa di esaustività, che mentre a livello internazionale, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, abbiamo avuto una notevole produzione di atti fondamentali in materia di tutela dei diritti umani, tanto da spingere Norberto Bobbio a definire il Novecento, con una fortuna espressione, “ *l'età dei diritti* ”¹⁷, sottolineando il passaggio dall'universalismo filosofico tipico del periodo giusnaturalistico ad un nuovo universalismo dei diritti umani, spiccatamente normativo¹⁸, di contro,

16 Non possiamo spendere, in questa sede, fiumi di inchiostro sul tema della nascita e della tutela dei diritti umani. Al riguardo, mi limito a suggerire una breve bibliografia di riferimento: C. Focarelli, *La persona umana nel diritto internazionale*, Manuali Il Mulino, Roma 2013; A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, Bologna, Il Mulino, 2013; G. Giliberti, *Introduzione storica ai diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2012; C. Focarelli, *Lezioni di Storia del Diritto Internazionale*, Morlacchi Editore, 2007; J.F. Collange, *Teologia dei diritti umani*, Brescia, Editrice Queriniana, 1991, trad. P. Brugnoli.

17 N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1992.

18 Sulla crisi attuale dei diritti umani, vuoi per l'indeterminatezza del loro linguaggio, vuoi perchè aumentati a dismisura e quindi più difficilmente tutelabili, mi permetto di suggerire la lettura di uno straordinario saggio del filosofo del diritto A. Schiavello, *La fine dell'età dei diritti*, in *Etica &*

invece, nell'ambito del diritto “comune” europeo il tema della tutela o della giustiziabilità dei diritti umani ha subito un processo evolutivo più lento: al riguardo, infatti, il Tesauro acutamente osserva che “ i Trattati istitutivi delle Comunità non contenevano alcuna disposizione a tutela dei diritti umani che potesse in qualche modo costituire la base per il controllo giudiziale”¹⁹; le poche norme a tutela delle libertà individuali, contenute nei Trattati (ad esempio la libertà di circolazione, negli artt. 39 e 49 TCE) erano finalizzate non già alla tutela individuale del singolo come “persona umana”, bensì relative al singolo quale “soggetto economico” e dunque strumentali al raggiungimento del mercato comune che era lo scopo primordiale delle Comunità Europee.

Non a caso, quindi, inizialmente la Corte di Giustizia ritiene, per così dire, irrilevante e marginale la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, se non in chiave puramente strumentale agli obiettivi comunitari. Un cambio radicale di passo si avrà nel momento in cui Corte di Giustizia dell'Unione Europea, iniziando a ricostruire i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali degli Stati membri in termini monistici, afferma la prevalenza del primo sui secondi, che in esso sarebbero completamente integrati: celebre è, in tal senso, la sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Van Gend & Loos* del 1962, dove la Corte afferma che “ *la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani*”.

L'affermazione, dunque, del primato del diritto comunitario impose alla Corte di Giustizia di riconsiderare la propria giurisprudenza, arrivando ad affermare che i diritti fondamentali derivanti dalla tradizione costituzionale comune agli Stati membri e dalla Convenzione EDU fanno parte dei principi giuridici generali di cui la Corte garantisce l'osservanza.²⁰

Fatta questa breve premessa, e senza ulteriormente divagare sul tema

Politica / Ethics & Politics, XV, 2013, 1, pp. 120-145.

19 Cfr. G. Tesauro, *op.cit.*, 129 ss.

20 Cfr. la celebre sentenza della Corte del 28 ottobre 1975 *Roland Rutili contro Ministre de l'Interieur* (Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Administratif Paris) Causa 36/75, in cui la Corte di Giustizia, nel richiamare talune norme della CEDU, arriva ad affermare che le limitazioni e le restrizioni alle libertà individuali non possono andare oltre “ il soddisfacimento di tali esigenze in una società democratica”.

dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo ad opera sia della Corte EDU che della Corte di Giustizia Europea, occorre evidenziare che, attualmente, il nuovo art. 6, al paragrafo 1, del TUE stabilisce che la “ *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*» e al paragrafo 2, prevede che «*l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*». Al paragrafo 3, poi, stabilisce che «*i diritti fondamentali, garantiti da detta Convenzione «e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*».

Questo è dunque il quadro normativo essenziale in cui trova il fondamento ultimo la sentenza in commento e soprattutto quello che ne è l'aspetto, a mio avviso, più significativo, ossia il bilanciamento²¹ effettuato dalla Corte di Giustizia tra due libertà fondamentali, quella religiosa²² e quella d'impresa²³.

Nella parte motiva della sentenza, la Corte argomenta sostenendo che il diritto garantito dall'articolo 10, paragrafo 1²⁴, della Carta corrisponde a quello

21 Sul tema del bilanciamento dei diritti fondamentali, trovo molto interessante un saggio di G. Pino, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica*, 2006, 1.

L'autore sottolinea che quando il giudice ha davanti a sé una pluralità di norme tutte valide e una pluralità di interessi tutti giuridicamente rilevanti, nell'assenza di un criterio giuridico chiaro e predeterminato che assegni prevalenza in via generale ed astratta ad uno degli interessi in conflitto, scieglierà l'interesse ritenuto più rilevante nel caso concreto e dunque prevalente rispetto agli altri.

Secondo la teoria di Alexy, che è uno dei più grandi teorici del bilanciamento, quest'ultimo altro non sarebbe che un aspetto necessario per l'applicazione del principio di proporzionalità, attraverso cui si raggiunge l'ottimizzazione di principi tra loro in conflitto, nella ricerca del migliore contemperamento di interessi. In tal senso R. Alexy, *Balancing, constitutional review and representation*, in *I Con*, volume 3, n. 4, 2005.

Per quanto riguarda la letteratura italiana sull'argomento, si veda: G. Tarallo, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980; R. Bin, *Diritti e argomenti*, Milano, 1982.

22 Assai ampia la bibliografia sulla protezione internazionale della libertà religiosa. Mi limito a segnalare: F. Margiotta Broglio, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1967; B. Conforti, *La tutela internazionale della libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 2002; A. Gardino, *La libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo*, in *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, a cura di G. Rolla, Napoli, Jovene, 2009.

23 Sul tema della libertà d'impresa di cui all'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, mi permetto di suggerire un interessante contributo di Stefano Giubboni, *Libertà d'impresa e diritto del lavoro nell'Unione Europea*, in *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 3, 2016.

24 L'articolo 10, paragrafo 1, così recita: “ *Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti*”.

garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta medesima, ha significato e portata identici a detto articolo.

Le limitazioni devono pertanto rispettare l'articolo 9, paragrafo 2, che recita: *«La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.»*

Tra queste limitazioni alla libertà religiosa, la Corte fa rientrare la libertà d'impresa di cui all'art. 16 della Carta: libertà d'impresa che, nel caso di specie, è rinvenuto nella legittima politica di neutralità dell'immagine che un imprenditore vuole dare alla propria azienda.

Significativo sul punto, a mio avviso, è il richiamo che la Corte fa alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 9 della CEDU ed in particolare, ad una sentenza del 15 gennaio 2013, *Eweida e altri c. Regno Unito*²⁵, in cui si è affermato che è illegittimo e limitativo della libertà religiosa vietare di portare la croce sul luogo di lavoro.

Come noto, l'articolo 9 della Convenzione riconosce il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, coscienza e religione; l'articolo 14, invece, pone il divieto di discriminazione: *“ Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*.

La libertà di religione di cui al richiamato articolo 9, tuttavia, non è illimitata, atteso che la stessa norma, al paragrafo 2, prevede che la libertà religiosa possa essere limitata al fine di proteggere l'ordine pubblico, la salute, la morale pubblica, i diritti e le libertà altrui.

Appare di tutta evidenza, dunque, che il pieno rispetto di una libertà così importante, implica, necessariamente, delle difficoltà di contestualizzazione,

²⁵ CEDU, IV Sezione, sentenza 15 gennaio 2013, causa Eweida vs. UK.

senza la quale tale libertà resterebbe una mera enunciazione teorica e di principio. Al fine, appunto, di rendere concreti, in generale, i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione, come noto la Corte EDU ha ritenuto necessario rimettersi all'intervento delle autorità nazionali per la tutela concreta delle singole libertà e dei singoli principi: in tal senso nasce e si sviluppa la dottrina del "margine di apprezzamento",²⁶ in base alla quale la Corte EDU, dopo aver enucleato i principi fondamentali e la *ratio* da seguire nell'esame del caso, rinvia alla valutazione degli Stati membri, ritenendoli i soggetti più idonei a valutare in concreto la portata dei diritti coinvolti e la loro applicazione, anche alla luce degli ordinamenti e delle convinzioni sociali che in essi albergano; tale principio si presta in modo particolare in materia di libertà religiosa, soprattutto se si considerano le specificità e la distinta "sensibilità" che gli Stati hanno in materia.

Ciò ha implicato, ovviamente, una "relativizzazione" dei diritti umani, che perdono il loro carattere di universalità atteso che possono subire limitazioni in ragione del "contesto morale, religioso, e culturale del loro esercizio"²⁷.

Applicando la dottrina del "margine di apprezzamento", la Corte EDU, ad esempio, nel caso *Dahlab c. Svizzera* del 15 febbraio 2001, ha statuito che la circostanza che l'ordinamento svizzero imponesse una assoluta neutralità a coloro che svolgano funzioni di insegnamento, con conseguente divieto per le insegnanti di indossare il velo islamico durante le lezioni, non ha travalicato i limiti del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.

Come non ricordare, poi, il caso *Leyla Sahin c. Turchia*²⁸, in cui la Corte EDU ha giustificato il divieto di indossare il velo nelle università pubbliche tenendo conto delle tradizioni nazionali, della necessità di proteggere l'ordine pubblico e soprattutto tenendo conto che nell'ordinamento turco il principio di laicità sia fondamentale per proteggere il sistema democratico.

²⁶ La teoria del margine di apprezzamento ha una origine ed uno sviluppo di matrice giurisprudenziale. Si veda, CEDU, Caso *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976 e, successivamente, Caso *Otto Preminger Institute c. Austria*, 20 settembre 1994.

Per una analisi della teoria del margine di apprezzamento cfr. P. Pustorino, *Art. 53*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001.

²⁷ S. Mancini, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle corti*, in *Giur. Cost.*, 2009, 05, p. 4055.

²⁸ Corte EDU, *Leyla Sahin c. Turchia*, 10 novembre 2005.

Ed ancora, nel celebre caso *Lautsi e altri c. Italia* del 18/03/2011, la Corte EDU, sempre in omaggio alla dottrina del “margine di apprezzamento”, ha affermato che è legittima la scelta dello Stato di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria del Paese attraverso la semplice esposizione di un simbolo religioso (quale il crocifisso) negli ambienti di scuola, sempre che tale scelta non conduca al vero e proprio indottrinamento.

Da questa breve e non esaustiva rassegna dei principali casi affrontati dalla Corte EDU in materia di libertà religiosa, emerge, a mio avviso, un filo conduttore comune alle decisioni esaminate: facendo ricorso al “margine di apprezzamento”, infatti, la Corte ha “contestualizzato” la libertà religiosa sancita dalla Convenzione alle singole e concrete situazioni statuali, pervenendo a risultati spesso tra loro apparentemente opposti. Ed infatti, in talune pronunce ha statuito il divieto di indossare il velo islamico nelle università pubbliche, mentre in altre ha, di converso, statuito la legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Queste scelte, tuttavia, solo apparentemente appaiono tra loro contrastanti, giacchè, in realtà, in tutti questi casi, la Corte EDU non ha fatto altro che dare concreta attuazione - ovviamente diversificata alle singole realtà territoriali - sia all'articolo 9 che all'articolo 14 della Convenzione EDU.

Non sorprende pertanto, a mio avviso, come i Giudici di Lussemburgo, nella sentenza in commento, per dare forza al proprio giudizio di bilanciamento tra libertà religiosa e libertà d'impresa si richiamino proprio alla giurisprudenza della Corte EDU e, nello specifico e direi in modo quasi paradossale, alla sentenza *Eweida c. Regno Unito* in cui, facendo ancora una volta ricorso al “margine di apprezzamento”, si è affermato che è illegittimo e limitativo della libertà religiosa vietare di portare la croce sul luogo di lavoro.

In particolare, nella richiamata sentenza *Eweida* la Corte di Strasburgo ha riconosciuto una violazione da parte del Regno Unito del diritto della ricorrente all'esercizio della libertà di manifestazione del proprio credo religioso. Nel caso infatti della sig.ra Eweida, addetta al check-in della compagnia aerea British Airways, il suo desiderio di indossare una catenina con il crocifisso sopra l'uniforme di servizio è stato ritenuto espressione del diritto alla manifestazione

del proprio credo religioso, e dunque del diritto fondamentale alla libertà religiosa, da ritenersi prevalente, nelle circostanze dello specifico caso, sull'interesse del datore di lavoro a proteggere la propria 'immagine' o 'marchio' aziendale mediante l'imposizione di un 'uniforme di servizio. Al fine di trovare un giusto equilibrio tra i due interessi in gioco, prendendo una decisione in favore della libertà religiosa dell'impiegata, la Corte ha considerato le circostanze specifiche del caso, ovvero il fatto che la compagnia aerea aveva invece consentito l'adattamento dell'uniforme di servizio per impiegati di altre fedi religiose, ovvero a personale di religione Sikh di indossare il turbante o personale femminile di religione islamica di indossare il velo o *hijab*, senza che questo avesse avuto un impatto negativo sull'immagine della compagnia, così come successivamente alla temporanea sospensione dal servizio della ricorrente, aveva modificato la propria politica in materia di 'uniforme di servizio' consentendo al personale di indossare in forma visibile gioielleria 'religiosamente connotata', segno dunque che la precedente proibizione non avesse una vitale importanza.

Conseguentemente, nella sentenza in commento, dunque, la Corte di Giustizia ha affermato (*rectius*: riaffermato) il principio secondo cui la libertà religiosa di ciascuno, intesa come manifestazione esterna del proprio credo, non è una libertà illimitata, ben potendo la stessa essere compressa da una contrapposta e paritaria libertà quale, nel caso di specie, la libertà d'impresa.

Questa sentenza, peraltro, deve essere letta tenendo conto che la giurisprudenza europea – sia essa proveniente dalla Corte Edu che dalla Corte di Giustizia – si ispira ad un modello prevalentemente di *common law*, nel senso che si tratta di una giurisprudenza “antiformalistica”²⁹ e molto pragmatica, casistica, in cui, tra l'altro, il “diritto” non è inteso solo come “norma” ma anche come “giurisprudenza”: un approccio, dunque, diverso dal nostro, che è ordinamento di *civil law*, dove il diritto, per l'appunto, è un prodotto prevalentemente normativo e non giurisprudenziale, stante anche la mancanza del carattere vincolante del precedente giudiziario, tipico invece dell'ordinamento di *common law*.

Nonostante muova da questa medesima premessa, tuttavia Valeria Nuzzo, nel

²⁹ Sul punto, cfr. O. Di Giovine, *Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale*, in www.dirittoopenalecontemporaneo.it, 12.06.2015, n. 2.

commentare questa stessa sentenza, perviene poi a conclusioni, a mio avviso, assolutamente non condivisibili, allorquando afferma “ *Questa è la critica principale che può essere mossa alla sentenza Achbita della Corte di Giustizia. I giudici europei considerano “neutro” il regolamento che vieta di indossare segni visibili della religione, finendo così per inibire il diritto a manifestare una “diversa” fede, quella caratterizzata appunto da simboli “visibili”, come il velo. Certo il regolamento non si dirige in maniera specifica contro di esso. Ma attraverso una disposizione indifferenziata genera una norma che non è affatto neutra, perché mortifica la richiesta del rispetto di una caratteristica correlata a una determinata appartenenza religiosa*”.³⁰

Nulla di tutto ciò: la sentenza in commento, operando un giudizio di bilanciamento tra libertà contrapposte, ha semplicemente confermato che non esistono diritti illimitati; non esistono libertà assolute; esistono diritti e libertà la cui tutela passa anche attraverso una loro limitazione, ad opera di altri diritti e altre libertà.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, la Corte ha ritenuto non esservi disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78”.

Spetterà, poi, al giudice del rinvio verificare una eventuale discriminazione indiretta, qualora l'obbligo apparentemente neutro contenuto nel regolamento interno della società datrice di lavoro comporti, di fatto, un particolare svantaggio per le persone aderenti ad una particolare religione.

Nel fare ciò, il giudice del rinvio, conformemente alla lettera b) del citato articolo 2, paragrafo 2, dovrà tenere conto che l'eventuale disparità di trattamento non costituisca discriminazione indiretta qualora fosse oggettivamente giustificata da una *finalità legittima* e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento fossero *appropriati e necessari*.

Ovviamente, non essendo il giudice del rinvio obbligato dalle statuizioni della Corte di Giustizia che travalicano l'oggetto stesso del rinvio pregiudiziale – ripeto, limitato alla sola discriminazione diretta - lo stesso potrà liberamente

³⁰ Cfr. V. Nuzzo, *op.cit.*, 22 ss.

tenere in conto le indicazioni fornite dalla Corte medesima; ovvero, discostarsene ed effettuare una autonoma e diversa valutazione dell'eventuale discriminazione indiretta che, se ritenuta sussistente, potrebbe dare qualche speranza di indossare il velo islamico durante l'orario di lavoro alla sig.ra Achbita.